dell'attuale disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente e autonomo.

La nuova disciplina prevede a decorrere dal 1° gennaio 2001:

- la totale cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente e/o autonomo delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- la parziale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità nella misura del 70% dell'importo eccedente il trattamento minimo.

La nuova disciplina si applica a tutti i trattamenti pensionistici in essere.

Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1°gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

Al riguardo, si osserva che rimane tuttora irrisolta la problematica relativa alla particolare disciplina del cumulo prevista per le pensioni di reversibilità dal comma 41 dell'articolo 1 della legge n.335/1995.

Si ritiene, infatti, che tale disposizione sia disallineata rispetto alla disciplina del cumulo prevista in via generale per le altre tipologie di pensioni. Infatti:

- considera ai fine del cumulo tutti i redditi del beneficiario e non soltanto quelli da lavoro dipendente e/o autonomo;
- introduce il divieto di cumulo anche tra redditi pensionistici, divieto non riscontrabile nella disciplina generale;
- introduce un "vulnus" nel sistema previdenziale collegando al reddito del beneficiario prestazioni di natura nettamente previdenziale (evento morte) per il quale il dante causa ha versato la regolare contribuzione.

A ciò aggiungasi che, dal punto di vista finanziario, i risparmi previsti dalla legge n.335/1995 non sono stati confermati, come si evince dalla recente relazione sulla verifica del sistema previdenziale della "Commissione Brambilla", secondo la quale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 41,42 e 43 hanno fatto registrare meno di un terzo dei risparmi preventivati (2.049 mld rispetto ai 6.352 previsti).

Qualora, pertanto, la linea governativa preannunciata dovesse in effetti concretizzarsi in un'eliminazione di tutte le disposizioni che attualmente impediscono la piena cumulabilità tra trattamenti pensionistici e altri redditi, tale eliminazione non potrebbe ignorare anche le pensioni di reversibilità.

Con riferimento alla predetta legge finanziaria si ricorda ancora l'articolo 73 che ha reso non più operante la disciplina prevista dalla legge n.335/1995 in materia di divieto di cumulo tra pensione di reversibilità INPS e rendita INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguentemente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Nell'ambito della stessa sono inoltre state ricondotte alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e per i lavoratori socialmente utili già contenute nel decreto legge n.346/2000.

Importanti sono anche gli interventi di cui all'articolo 80 di tale legge in materia di politiche sociali.

La legge finanziaria ha infine, introdotto nuove disposizioni dirette ad agevolare l'emersione del lavoro irregolare ed a ridurre il costo del lavoro. Al riguardo, con l'articolo 116, è stato recepito l'accordo con l'Unione europea,

prevedendo nuovi incentivi per l'emersione delle aziende. In particolare, la norma consente ai datori di lavoro l'applicazione di sgravi contributivi decrescenti per i lavoratori totalmente in nero inseriti nei contratti di riallineamento che verranno successivamente sottoscritti.

La nuova strategia adottata dal legislatore per favorire l'emersione del lavoro irregolare s'incentra sui seguenti principali interventi:

- maggiori risorse finanziarie da destinare ai datori di lavoro che emergono e previsione di un "tutor" da affiancare alle imprese stesse;
- revisione del vigente sistema sanzionatorio per ritardati o omessi versamenti di premi e contributi in senso meno oneroso per i datori di lavoro;
- bonus contributivo per i crediti accertati al 30 settembre 2000.

La manovra finanziaria ha previsto, anche, alcune disposizioni che incidono sull'aspetto organizzativo dell'Ente. In particolare si ricorda l'articolo 77 che introduce alcune disposizioni per gli enti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale dirette ad ottimizzare i costi organizzativi e gestionali ed a migliorare la qualità del servizio attraverso modalità di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali, nonché dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione.

Pertanto, gli Enti, secondo i criteri generali fissati con decreto dal Ministro per la funzione pubblica e in base ai piani triennali definiti congiuntamente, stipulano convenzioni finalizzate a:

- esperire in comune procedure di selezione di personale;
- utilizzare graduatorie di idonei in prove di selezione effettuate da uno degli enti;
- concertare l'acquisto di beni e servizi.

Sempre per quanto riguarda gli interventi normativi che nell'anno 2000 hanno interessato l'Istituto, si ricorda la legge 24 ottobre 2000, n. 323 in materia di riordino del settore termale, con la quale si intende favorire la sua modernizzazione e qualificazione dal punto di vista sanitario. In particolare, come sarà meglio esposto nel corso della relazione, l'articolo 5 per quanto concerne i regimi termali speciali, prevede il trasferimento alle Regioni e ai comuni, ai sensi dell'art.22 della legge 59/1997, degli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS.

Nell'anno 2001, e fino alla fine della legislatura, si segnalano infine alcune disposizioni di particolare interesse come:

- la legge 26 febbraio 2001, n. 30, che ha esteso le disposizioni per la ricostituzione assicurativa, ai fini pensionistici, di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36 e successive modificazioni, anche ai lavoratori pubblici che siano stati danneggiati per motivi politici, sindacali o religiosi e che siano stati esclusi dall'applicazione dei provvedimenti finora emanati in materia.

- la legge 5 marzo 2001, n. 57, collegato di settore alla manovra finanziaria per l'anno 2000, che prevede una serie di interventi finalizzati a promuovere il processo di apertura e regolazione dei mercati, al fine di favorirne lo sviluppo sia sotto il profilo economico che sociale.

- la legge 30 marzo 2001, n. 152 con la quale è stata introdotta una nuova disciplina per gli istituti dei patronati e di assistenza sociale.

- la legge 3 aprile 2001, n. 142 che opera una revisione della disciplina legislativa della cooperazione, con particolare riferimento all'inquadramento normativo della figura del socio lavoratore basato sulla distinzione tra rapporto di lavoro instaurato tra il socio e la cooperativa; tale rapporto di lavoro può

assumere la forma del lavoro autonomo o subordinato, o qualsiasi altra forma compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

In particolare è stato affrontato il delicato problema dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, ponendo una distinzione tra soci con rapporto di lavoro subordinato e soci con altro tipo di rapporto di lavoro.

Circa la normativa sopraevidenziata, anche in relazione all'attuale mole del contenzioso INPS, di cui si fa ampio cenno nel prosiego del referto, appare rilevante il riferimento ad un'opinione diffusa secondo cui la maggior parte del contenzioso INPS discenda da una legislazione non sempre coerente e praticamente compiuta, caratterizzata da contraddizioni e frammentarietà, che involge questioni che, essendo spesso arduo risolvere sul piano interpretativo, finiscono per innescare contenzioso, che, data la nota situazione degli uffici giudiziari, si trascina per anni attraverso i vari gradi di giurisdizione per sfociare alla fine in una sentenza della Cassazione che in concreto costituisce l'effettivo arbitro regolatore della materia.

Sotto questo profilo un'azione assai importante dovrebbe essere svolta dai ministeri vigilanti nella fase attuativa delle leggi, non appena si delineassero problemi interpretativi che dovrebbero essere celermente risolti con apposite direttive e circolari interpretative o, qualora se ne ravvisasse la necessità, promuovendo opportune modifiche o aggiustamenti normativi. Con ciò si potrà evitare che le questioni si trascinino nel tempo contro l'interesse di tutte le parti in causa.

2 – L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

2.1 Gli organi

Nell'assetto organizzativo delineato dal combinato disposto del decreto leg.vo. 30 giugno 1994 n.479 e della legge n.127 del 15 maggio 1997 sono Organi dell'INPS:

- Il Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, può assistere alle sedute del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

- Il Consiglio di Amministrazione che predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani di impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica ed i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità; riferisce trimestralmente al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sull'attività svolta con particolare riguardo al processo produttivo ed al profilo finanziario, il Consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri Organi dell'Ente.

- Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza che definisce i programmi ed individua le linee di indirizzo dell'Ente, nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le

strutture con cui esercitare le proprie funzioni , compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'Organo di controllo interno per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento.

- Il Collegio dei Sindaci che esercita le funzioni previste dal Codice Civile (art. 2403 e seguenti) in materia societaria.

- Il Direttore Generale che partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed ha facoltà di assistere a quelle del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, è responsabile dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; formula proposte in materia di ristrutturazione dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti.

- Le competenze dei predetti Organi trovano ulteriore specificazione nel regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto di cui al DPR 24 settembre 1997, n.366 e, nei limiti consentiti, dai regolamenti di organizzazione successivamente approvati dall'Istituto con delibere n.799 del 28 luglio 1998 e n.380 del 5 luglio 2000 di cui si farà più ampio cenno nel prosieguo del presente referto.

Continuano, inoltre, ad operare in base alla precedente normativa, i Comitati amministratori delle Gestioni, Fondi e Casse ed i Comitati Regionali e Provinciali già previsti dagli artt. 42 e seguenti della legge n.88 del 1989.

A livello regionale, i Comitati hanno compiti di coordinamento dei Comitati Provinciali, di collegamento con la Regione, di contatto periodico con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori nonché con gli Enti di Patronato e simili; riferiscono periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta e gli obiettivi da perseguire in ambito regionale e decidono in via definitiva i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro, esaminati, in primo grado, dalle Commissioni (lavoratori dipendenti, commercianti, artigiani e coltivatori diretti) costituite nel loro ambito.

Presso le Sedi provinciali operano i locali Comitati e le speciali Commissioni-competenti, prevalentemente, a decidere i ricorsi – nonché le Commissioni per la Cassa integrazione guadagni (ordinaria, edilizia ed agricola).

Ad avviso della Corte, le riferite linee ordinamentali non sembrano idonee a risolvere tutti i problemi strutturali dell'Ente, la cui organizzazione, specie a livello periferico, appare particolarmente complessa e macchinosa.

Deve considerarsi, altresì, che spesso i singoli Organi generano nel loro seno sottocomitati e sottocommissioni, temporanei e permanenti, onde l'evidente dimensione patologica del fenomeno di tale proliferazione che, oltre ad arrecare un inevitabile nocumento alla speditezza del lavoro degli uffici, determina, spesso, casi di sovrapposizione di competenze e di duplicazioni di procedure oltre che deviazioni ed interferenze nei rapporti con la dirigenza dell'Istituto che, talvolta si è vista espropriata dei poteri decisionali autonomi ad essa istituzionalmente riconosciuti.

La necessità di disporre di un apparato più snello, oltre che meno gravoso sotto il profilo finanziario per i singoli fondi previdenziali (l'onere complessivo della spesa per gli Organi nel 2000 è assommato ad oltre 18 miliardi), induce a proporre una significativa riduzione degli Organi sovrabbondanti ed un ridimensionamento della loro composizione sia pure nel rispetto della rappresentatività delle forze sociali di cui sono, in genere, espressione.

A tal riguardo giova ricordare che l'art. 41, comma 1, della legge n.449/1997 impone all'Organo di direzione politica dell'Ente di individuare, entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario e con apposito provvedimento, quali siano " i Comitati, le Commissioni, i Consigli ed ogni altro Organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili", prevedendo altresì che quelli non ritenuti tali "sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento" e le loro attribuzioni sono trasferite all'Ufficio che riveste preminente competenza nella materia già trattata dall'Organo soppresso.

La predetta individuazione, secondo l'intento del legislatore, è necessaria sia per conseguire risparmi di spesa, sia per realizzare recuperi di efficienza e celerità nei procedimenti amministrativi.

In ambito INPS la cennata normativa ha trovato attuazione solo a tre anni di distanza a seguito della delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n.11 del 27 giugno 2000 che ha ritenuto, allo stato, l'indispensabilità, per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di tutti gli organismi operanti nell'Istituto.

Anche se il ritardo è in parte giustificato dai dubbi insorti in ordine all'organo destinatario di tale competenza, la Sezione non può non rilevare che la richiamata delibera non fornisce alcuna specificazione dei motivi che giustificano la permanenza degli attuali Organi e la non riconducibilità delle

attività dagli stessi espletata nell'ambito delle attribuzioni delle funzioni dei dirigenti responsabili delle gestioni.

Successivamente il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in data 26 giugno 2001 ha approvato un ordine del giorno con il quale, sulla base della nuova ricognizione effettuata (anche tenendo conto dei documenti n.1584 del 23 maggio 2001 e n. 1584/Int. del 13 giugno 2001 predisposti dalla Direzione Generale nonché della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 164 del 19 giugno 2001) ha rilevato di "aver riscontrato elementi e condizioni oggettive che portano a ritenere non indispensabili, fra tutti gli Organi collegiali dell'Istituto, soltanto tre Comitati. Il predetto Organo, tuttavia, considerato che la ravvisata non indispensabilità dei suddetti tre Organismi collegiali costituiti per legge – che comporterebbe l'eventuale soppressione di essi "con attribuzione delle relative funzioni all'Ufficio che riveste preminente competenza in materia" – porrebbe alcuni rilevanti problemi, ha conferito al Presidente del CIV il mandato di adoperarsi presso le competenti Sedi istituzionali affinchè tali problematiche vengano superate anche mediante un'eventuale modifica legislativa.

Va peraltro, rilevato, che con la recente emanazione dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n° 248, l'intento perseguito dal citato articolo 41, viene ulteriormente rafforzato, in quanto, tra l'altro, è fatto obbligo all'organo di direzione politica responsabile di procedere, entro il 30 aprile 2002, all'individuazione degli organismi tecnici indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Istituto con contestuale soppressione di tutti gli organismi non individuati come tali.

Il Collegio Sindacale ha espresso perplessità, sulla scorta di un più recente parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, in ordine alla stessa sussistenza della titolarità a deliberare nella materia da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ma a tal riguardo la Sezione non ritiene di discostarsi dall'orientamento già assunto in sede di

deliberazione di precedenti referti al Parlamento concernenti anche l'INPDAP e l'INAIL in occasione dei quali è stato ritenuto conforme a legge l'attribuzione a detto Consiglio della titolarità del potere ricognitivo ex art.41, quale Organo di direzione politica dell'Istituto in quanto espressione del potere di Indirizzo e Vigilanza ad esso deferito.

Ciò non esclude naturalmente il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione per la formulazione, nella fase istruttoria, delle necessarie valutazioni ed analisi in ordine alla sussistenza dei motivi che possano legittimare la permanenza o meno dei diversi organismi operanti nell'ambito dell'Istituto.

2.2 Il problema del sistema duale

Circa la validità del sistema introdotto per i maggiori Enti di previdenza e assistenza (INPS, INAIL, INPDAP ed IPSEMA) con il Decreto Leg.vo n.479/1994, (c.d. sistema duale) la Corte ha già avuto occasione di soffermarsi in occasione del precedente referto .

In tale sede, è stato, in particolare, rilevato che la predetta normativa ha incontrato difficoltà applicative in ambito INPS per la particolare collocazione del Consiglio di Amministrazione, con incerti confini, tra il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (con esclusivi compiti di indirizzo politico e di controllo) e gli organi di gestione dell'Istituto. Collocazione che ha determinato momenti di tensione e di conflitto, in merito ai quali si rappresenta, ancora una volta, la necessità che in sede dell'auspicato riordino degli Enti pubblici di previdenza e assistenza, che era già alla base della delega attribuita al Governo dall'art. 57 della legge 17 maggio 1999, n.144, delega peraltro scaduta e non rinnovata, si provveda ad una più analitica delimitazione delle competenze di tutti gli Organi dei citati Istituti che valga, per quanto possibile, a fugare i perduranti dubbi interpretativi dinanzi evidenziati.

2.3 Il funzionamento degli organi

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, costituito con D.P.C.M. in data 11 aprile 1995 ha operato fino al 28 luglio 1999 . E' stato, poi, ricostituito con D.P.C.M. del 4 agosto 1999 con insediamento in data 8 settembre dello stesso anno.

Per quanto riguarda il funzionamento del predetto Consiglio va rilevato che nell'ambito del potere di autoregolamentazione conferito dalla legge il Consiglio medesimo ha approvato con delibera n.18 del 22 ottobre 1997 un regolamento di organizzazione e funzionamento con il quale il CIV ha definito la propria organizzazione interna e le modalità di finanziamento delle proprie strutture.

Un analogo regolamento è stato successivamente deliberato, dopo il suo insediamento, dal nuovo Consiglio con delibera n.20 in data 12 ottobre 1999.

Su tale regolamento il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, pur non essendo il regolamento stesso soggetto ad approvazione, con nota del 15 febbraio 2000 ha formulato numerosi rilievi condivisi anche dal Collegio Sindacale dell'Ente.

Il CIV in data 29 febbraio 2000, con nota rivolta al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ha giustificato il suo operato richiamando la vigente normativa ed in particolare l'art.17, comma 23 della legge n.127/1997 con cui è stato esplicitamente previsto un potere di autoregolamentazione che riguarda non solo l'organizzazione interna ma anche le modalità e le strutture con cui i Consigli di Indirizzo e Vigilanza esercitano le loro funzioni.

Poiché a tutt'oggi, nonostante le sollecitazioni del Collegio Sindacale, nessuna ulteriore puntualizzazione è pervenuta dai Ministeri vigilanti, e considerato altresì che con riferimento ai regolamenti di analogo contenuto deliberati dai CIV dell'INAIL e dell'INPDAP, i Ministeri stessi non hanno mosso rilievi o, comunque, hanno dimostrato di superare i dubbi interpretativi precedentemente formulati (vedi nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al Presidente del CIV dell'INPDAP in data 10 luglio 2000), è da presumere che la questione debba ritenersi conclusa con l'implicito riconoscimento della sostanziale compatibilità delle citate disposizioni regolamentari con il quadro normativo vigente.

Circa il funzionamento del CIV appare incontestabile che non solo nel periodo considerato, ma anche fino a data corrente, esso abbia fornito un apprezzabile contributo, sia nell'evidenziare criticità normative e deficienze organizzative e gestionali, sia nel delineare strategie e obiettivi di ampio spettro come, in particolare, è dato rilevare nelle linee di indirizzo elaborate dal CIV per il piano triennale 2001- 2003 (delibera n. 5 del 18 aprile 2000).

Altra questione sollevata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e ripresa dal Collegio Sindacale dell'Istituto è quella concernente la possibilità per i componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS di far parte- come attualmente si verifica – anche dei Comitati amministratori dei fondi e delle gestioni operanti nell'ambito dell'Istituto.

La problematica è collegata alla già evidenziata attuazione del principio, contenuto nel D.leg.vo n.29/1993 circa la separazione tra gli Organi di indirizzo e gli Organi di amministrazione, nonché alle previsioni di cui all'art.1 , comma 28 della legge n. 537/1993 che dispone l'esclusione di rappresentanti sindacali nei collegi deliberanti in materia di ricorsi.

La questione non appare di facile soluzione sul piano esclusivamente ermeneutico in quanto, allo stato della legislazione ferma al 1988, sussistono dubbi in ordine alla esatta natura giuridica dei Comitati le cui attribuzioni non sembra che possano ritenersi circoscritte nell'ambito di un'attività di mera gestione.

Si ritiene, pertanto, che anche a tal riguardo sia urgente un intervento chiarificatore del legislatore atto a ridefinire il ruolo degli organi predetti, anche alla luce del nuovo modello organizzativo introdotto dal richiamato decreto legislativo n. 479/1994.

Va, infine, fatto cenno alle problematiche interpretative insorte in ordine ai compiti ed alle funzioni dei Comitati periferici dell'Istituto.

Si è posto, in particolare, il problema se le competenze degli organi in questione, a suo tempo fissate dagli articoli 43 e 48 della Legge n. 88/1989, dovessero essere armonizzate con il principio di distinzione e separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle amministrativo-gestionali che, come si è visto, è alla base del nuovo assetto di governo dell'INPS, a seguito dell'emanazione del Decreto Leg.vo n.479/1994.

A tale riguardo, un regolamento recante il riassetto degli organi territoriali dell'INPS, emanato con D.P.R. 10 marzo 1999, non fu registrato dalla Corte dei conti per non conformità a legge, né migliore esito ha avuto la cennata delega al Governo, di cui alla legge n. 144/1999, laddove l'art. 57 lettera i, stabiliva che il decentramento territoriale degli Enti doveva essere in sintonia con l'evidenziato principio di separazione.

In tale vuoto normativo si è inserita la direttiva del Ministero del Lavoro, in data 13 dicembre 2000, che, sulla scorta di un'interpretazione logico sistematica della vigente normativa, ha riconosciuto al CIV, coerentemente con la sfera delle sue attribuzioni, il governo generale dei rapporti, con i comitati territoriali,

ivi compresa la facoltà di assegnare agli stessi lo svolgimento di particolari compiti.

Analogamente, la predetta direttiva, ha individuato nel Consiglio di Amministrazione il riferimento per tutto ciò che riguarda l'attività amministrativa di gestione che investe le strutture periferiche.

A seguito di ciò il CIV, in data 19 aprile 2001, ha assunto le deliberazioni n.9 e n.10, con le quali sono stati attribuiti ai predetti comitati nuovi compiti, ritenuti coerenti con la direttiva ministeriale.

Va rilevato, peraltro, che i Ministeri vigilanti, anche a seguito dei rilievi formulati dal Collegio Sindacale, hanno ritenuto illegittime le delibere in questione per "espansione attuativa", non ritenendo che una norma di legge, potesse essere modificata, in via interpretativa, con un provvedimento amministrativo che, ancorché recepito negli atti regolamentari interni dell'Ente, produce rilevanti modifiche della struttura organizzativa dello stesso.

Circa alcune iniziative assunte dal CIV in campo internazionale nel corso delle quali sarebbero stati assunti impegni di natura politica con le locali autorità di governo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha ribadito che tali impegni sono di esclusiva competenza del governo e che, pertanto, il CIV avrebbe posto in essere un'indebita ingerenza nei compiti e nelle attribuzioni delle autorità di governo e degli uffici ministeriali.

Anche il Ministero degli Affari Esteri ha evidenziato la illegittimità di tali iniziative invitando le rappresentanze diplomatiche e consolari a vigilare affinché venga scongiurato – o quantomeno tempestivamente segnalato – il ripetersi di analoghe iniziative.

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato con D.P.C.M. del 19 febbraio 1999 ed insediato in data 23 febbraio 1999.